

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(di seguito indicato come Ministero dei Trasporti)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(di seguito indicato come Ministero dell'Economia)

E

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
(di seguito indicata come Regione)

PER L'ATTUAZIONE DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI DI
PROGRAMMAZIONE E AMMINISTRAZIONE RELATIVAMENTE AI SERVIZI
FERROVIARI DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE DI CUI ALL'ART. 9 DEL D.LGS.
422/97 E AGLI ARTT. 4 e 5 DEL D.LGS. 46/2008

L'anno.....il giorno.....del mese dialle ore.....in
Roma, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti , si sono riuniti :

1. in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.....
2. in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.....
3. in rappresentanza della Regione autonoma della Sardegna in
esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. in data con la quale è
stato approvato lo schema del presente Accordo

PER

definire, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 19/11/1997 n. 422 e degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 46/2008, le modalità di trasferimento alla Regione delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione inerenti i servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia s.p.a.

PREMESSO CHE

- la legge 15 marzo 1997 n. 59 ha delegato il Governo ad emettere uno o più decreti legislativi volti a conferire funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali
- in attuazione dell'art. 4 , comma 4, della legge 59/1997 è stato emanato il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 con il quale è stato effettuato il conferimento delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale alle regioni ed agli enti locali
- il decreto legislativo n. 422/97 stabilisce:
 - la delega alle regioni delle funzioni e dei compiti di amministrazione inerenti i servizi di interesse regionale e locale in concessione alle Ferrovie dello Stato s.p.a. con contestuale trasferimento delle risorse annue necessarie a garantire l'attuale livello dei servizi
 - il subentro delle regioni allo Stato nel rapporto con le Ferrovie dello Stato s.p.a. entro il 1° ottobre 1999 sulla base di Accordi di Programma da stipularsi con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
- in particolare, l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 422/1997 stabilisce che il conferimento alle regioni a statuto speciale delle funzioni nonché il trasferimento dei relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto degli Statuti ed attraverso apposite norme di attuazione;
- per la Regione autonoma della Sardegna dette norme sono state emanate, secondo le modalità prescritte dall'art. 56 della L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto Speciale per la Sardegna), con il D.Lgs. 21 febbraio 2008, n. 46, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2008, n.

74, concernente il conferimento di funzioni e compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto pubblico locale;

- il decreto legislativo n. 46/2008 , al Titolo II, artt. 4, 5 e 6 prevede il trasferimento alla Regione autonoma della Sardegna di tutte le funzioni e compiti di programmazione e di amministrazione relativamente ai servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri di interesse regionale locale erogati da Trenitalia s.p.a. nonché l'individuazione, tramite Accordo di Programma da stipularsi tra il Ministero dei trasporti, il Ministero dell'Economia e delle finanze e la Regione, dei servizi ferroviari trasferiti e la determinazione delle risorse finanziarie necessarie a garantire un livello di erogazione del servizio, in termini di percorrenze prodotte e di qualità resa, adeguato alle esigenze di mobilità della popolazione, comunque non inferiore agli attuali .

VISTO

- l'accordo quadro Stato – Regioni approvato dalla Conferenza permanente Stato – Regioni nella seduta del 18 giugno 1999 , propedeutico alla stipula dei singoli accordi di programma ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 12 del decreto legislativo n. 422/97 e dell'art. 4 comma 4 lettera a) della legge n. 59/97, con cui si è provveduto a disciplinare e concordare le modalità del subentro delle Regioni allo Stato nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di amministrazione e programmazione di cui all'art. 9 dello stesso decreto legislativo n. 422/97;
- l'avviso favorevole espresso nella Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 18 giugno 1999;
- l'art. 1 comma 302, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008) che stabilisce che le risorse per i servizi di cui all'art. 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 continuano ad essere corrisposte sino a tutto l'anno 2010;
- l'art. 14 , comma 2 , del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che ha abrogato le disposizioni contenute nel comma 302 dell'art. 1 della legge n. 244/2007 e modificato il comma 296 del medesimo articolo , ripristinando conseguentemente il precedente regime dei trasferimenti erariali di cui all'art. 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, peraltro nei termini e modalità previsti dalle disposizioni del medesimo decreto in tema di riduzione della spesa pubblica e dei trasferimenti erariali alle Regioni;
- l'art. 1 , comma 7, della legge 13 dicembre 2010 , n. 220 (legge di stabilità 2011) che dispone che anche i contratti di servizio ferroviario del trasporto pubblico locale delle regioni a statuto speciale devono prevedere criteri di efficientamento e razionalizzazione e sono stipulati nei limiti degli stanziamenti di bilancio a carattere continuativo allo scopo autorizzati.
Eventuali risorse aggiuntive , rispetto ai suddetti stanziamenti a carattere continuativo , sono utilizzate in favore dei soggetti di cui al comma 6, alinea, secondo periodo , ovvero delle regioni a statuto ordinario , sulla base dei criteri di ripartizione previsti nelle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma.
- il parere della Conferenza Stato – Regioni sullo schema del presente accordo di programma

CONSIDERATO

- che la quantità minima dei servizi da erogare nella Regione in modo tale da garantire un livello di servizio adeguato alle esigenze di mobilità della popolazione, così come previsto

dal combinato disposto degli artt. 9,12 e 20 del D.Lgs. 422/97 e dal comma 1 dell'art. 5 del Dlgs. 46/2004 , è pari a 3.676.205 Treni/km, come si rileva tra l'altro dalla nota Trenitalia prot. n. 289 del 26/9/2008, di cui all'allegato 1, servizi erogati a carico dello Stato fino alla data della stipula del presente Accordo;

- che rimangono in ogni caso a carico dello Stato gli oneri finanziari derivanti da obbligazioni assunte con Trenitalia s.p.a. in relazione a servizi resi nel periodo antecedente al trasferimento;
- che la Regione ha ricevuto da Trenitalia s.p.a., con la nota prot n. 289 del 26/9/2008 di cui sopra, il quadro orario relativamente alla programmazione dei servizi ferroviari regionali relativo all'anno 2009;
- che l'effettivo esercizio delle funzioni di programmazione e di amministrazione dei servizi ferroviari di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 422/97 è subordinato alla complessiva quantificazione e al trasferimento delle risorse necessarie a garantire il livello dei servizi di cui all'allegato 1 del presente Accordo;
- che dai dati forniti da Trenitalia s.p.a. riferiti alla stima dei corrispettivi a catalogo per il 2009 allegati alla nota della Direzione Generale del Trasporto Ferroviario prot. n. 33/PC del 24/9/2009, il fabbisogno per le tre regioni Sicilia, Sardegna e Valle D'Aosta ammonta a M€ 182,7 (M€ 200,9 IVA compresa) ai quali vanno aggiunti 30,3 M€ per i servizi indivisi (33,3 M€ IVA inclusa) per un ammontare di M€ 213 (234 M€ IVA inclusa);
- che a seguito di istruttoria effettuata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti congiuntamente con il Ministero dell'Economia e delle Finanze a legislazione vigente risulta dal 2012 una disponibilità di risorse sul capitolo 1540/1 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze , ai fini del trasferimento dei servizi in argomento alle regioni Sicilia e Sardegna e per i c.d. servizi indivisi, pari a M€ 181,9, da considerare come stanziamento di bilancio a carattere continuativo allo scopo autorizzato, ai sensi dell'art. 1 , c. 7 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011);
- che pertanto l'attribuzione delle risorse a ciascuna regione , essendo queste ultime inferiori a regime al fabbisogno, avverrà pro quota rispetto ai servizi erogati;

tutto ciò premesso e considerato le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 **(Premesse)**

1. Le premesse e gli allegati 1,2,3 costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma di seguito nominato per brevità "Accordo".

ART. 2 **(Oggetto)**

1. L'accordo disciplina le modalità di trasferimento dal Ministero alla Regione, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data della sua sottoscrizione , delle funzioni e dei compiti

di programmazione e di amministrazione inerenti i servizi di trasporto pubblico ferroviario eserciti da Trenitalia s.p.a interessanti il territorio della regione e riportati nell'allegato 1.

2. Con riferimento alla norma di attuazione dello Statuto Speciale di cui al D.Lgs. n. 46/2008, la Regione a decorrere dalla data di efficacia del presente Accordo stipulerà con il gestore il relativo contratto di servizio.

ART. 3 **(Risorse di esercizio)**

1. Con riferimento a quanto definito al precedente articolo 2, le risorse annualmente trasferite tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 46/2008, nonché dagli artt. 9, 12 e 20 del D.Lgs. 422/97, ammontano a € 40.467.450,00 riferiti ad una produzione pari a 3.676.205 treni/km, compresi gli eventuali autobus/km relativi ai servizi sostitutivi su gomma in essere alla data del trasferimento e nei limiti delle risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente e a carattere continuativo allo scopo autorizzate, tenuto conto del carattere temporaneo di tali servizi.

2. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo, le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono erogate annualmente alla Regione a valere sul Fondo per l'attuazione del federalismo amministrativo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze sul quale vengono trasferite, per pari importo, le risorse stanziare sul capitolo 1540/1 per gli anni 2011 e successivi.

3. I suddetti importi sono da intendersi al netto d'imposta sul valore aggiunto in quanto gli oneri relativi all'IVA nella misura del 10% sui contratti di servizio Regioni-Trenitalia s.p.a sono rimborsati dallo Stato con le modalità stabilite dall'art 9, comma 4, della Legge n. 472 del 7 dicembre 1999 "Interventi nel settore del trasporto" e dal successivo D.M. 22/12/2000.

4. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si impegna, d'intesa con il Ministero dell'Economia e la Regione, acquisito il parere del Comitato di verifica e di monitoraggio di cui all'art. 4, a proporre gli adeguamenti di risorse occorrenti a garantire il mantenimento del livello dei servizi previsto dal presente Accordo in funzione di nuovi sopravvenuti costi nei limiti delle risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente e a carattere continuativo allo scopo autorizzate.

5. Le parti si danno atto che la quantificazione delle risorse occorrenti è stata effettuata anche sulla base dei dati forniti dalla Direzione Generale del Trasporto Ferroviario con nota prot. n. 33/PC del 24/9/2009 così come riportato nell'Allegato 2.

ART. 4 **(Comitato di verifica e di monitoraggio)**

1. E' istituito un comitato di verifica del presente Accordo con la partecipazione di rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'Economia e delle finanze e della Regione al quale vengono assegnati compiti di verifica del mantenimento del livello di servizi previsto dal presente Accordo nonché di monitoraggio dei dati economici (costi e proventi del

traffico) al fine di determinare il trasferimento delle risorse atte a garantire il corrente livello del servizio considerando anche il tasso di inflazione del settore.

Al Comitato sono altresì assegnati i compiti istruttori di cui al successivo comma 8.

2. Il comitato è composto da :

- tre rappresentanti della Regione , di cui uno con funzione di Presidente
- due rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle finanze

3. Di comune accordo tra le parti potrà essere altresì nominato un membro esterno di riconosciuta esperienza nel settore.

4. Il Comitato si avvale di una segreteria organizzata dalla Regione. I costi necessari ad assicurare il funzionamento del Comitato e la partecipazione dei componenti alle riunioni saranno posti a carico dell'affidataria dei servizi e non potranno in alcun caso comportare oneri a carico delle finanze pubbliche.

5. Il Comitato si insedia entro e non oltre 30 giorni dalla vigenza del presente Accordo e nella prima riunione approva il regolamento di funzionamento. Il Comitato si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi, su convocazione del Presidente.

6. Il Comitato, entro un anno dall'efficacia dell'Accordo, provvederà, sulla base degli ulteriori dati disponibili, a quantificare in via definitiva le risorse necessarie a garantire l'equilibrio economico-finanziario dei servizi oggetto dell'Accordo stesso provvisoriamente quantificate in € 40.467.450,00.

7. Nell'ambito dell'attività di cui al precedente comma 6 il Comitato dovrà valutare ai fini di un eventuale riconoscimento di risorse aggiuntive l'impatto in termini di minori costi ovvero di maggiori ricavi connessi ad azioni di efficientamento già poste in essere dalla Regione con risorse proprie nonché ad azioni future opportunamente documentate.

8. Il Comitato procederà all'istruttoria necessaria per la stipula di eventuali successivi accordi aventi ad oggetto l'applicazione dell'art. 6 del D.Lgs 21 febbraio 2008, n. 46.

ART. 5

(Clausole di salvaguardia)

1. L'efficacia del presente accordo di programma è subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie globalmente occorrenti allo svolgimento dei servizi di cui all'allegato 1 e necessarie all'attuazione del trasferimento delle funzioni e compiti di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 46/2008.

2. Fermo restando il riconoscimento delle risorse nei termini di cui al comma 1 del precedente art. 3, la Regione si impegna a garantire un livello dei servizi annuale pari a 3.676.205 treni /km corrispondente al volume di servizi di competenza della Regione autonoma della Sardegna erogato nel 2009 sulla base del contratto di servizio Stato – Trenitalia s.p.a. di cui all'allegato 3. Tale livello dei servizi potrà essere incrementato o ridotto nei limiti del 10%.

3. Il Ministero si impegna, acquisiti i dati del comitato di verifica, a proporre gli adeguamenti occorrenti a garantire l'equilibrio economico dei servizi oggetto del presente Accordo nei limiti delle risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente e a carattere continuativo allo scopo autorizzate, senza comportare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Ministro
delle Infrastrutture e dei trasporti
.....

Il Ministro
dell'Economia e delle finanze
.....

La Regione autonoma
della Sardegna
.....

Roma,

Allegato 1 : Servizi eserciti nella Regione nell'anno 2009 e quadro orario nota Trenitalia prot. n. 289 del 26/9/2008
Allegato 2 : Dati economici regioni a statuto speciale nota D.G. Trasporto Ferroviario prot. n. 33/PC del 24/9/2009
Allegato 3 : Contratto di servizio tra il Ministero dei Trasporti e la Società Trenitalia s.p.a. relativo all'anno 2004-2005